

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **423/1988** (ECLI:IT:COST:1988:423)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **24/03/1988**

Deposito del **07/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13732**

Atti decisi:

N. 423

## SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, n. 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1987 dal Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

### *Ritenuto in fatto*

Nel corso di un procedimento penale, in cui all'imputata era stata contestata la sottrazione di alcuni arredi e suppellettili dalla casa nella quale aveva vissuto per oltre dieci anni con il querelante, il Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa il 2 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 649, n. 1, del codice penale nella parte in cui non prevede l'estensione dell'esimente anche a chi abbia commesso in danno del convivente more uxorio alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, del codice penale.

A parere del giudice a quo, con l'evolversi della coscienza sociale, siffatta convivenza avrebbe perduto l'originario significato negativo, come rivelerebbero alcune previsioni tratte dai più diversi settori della normativa ordinaria e, in particolare, l'art. 317-bis del codice civile che conferisce un preciso rilievo al rapporto tra il figlio riconosciuto da entrambi i genitori conviventi e questi ultimi.

Inoltre l'art. 29, primo comma, della Costituzione non escluderebbe la possibilità di modelli di aggregazione diversi dalla famiglia fondata sul matrimonio; ai termini dell'art. 2, anzi, sarebbe ben riconoscibile la famiglia di fatto quale formazione sociale con funzioni di gratificazione affettiva, caratterizzata da comunanza d'interessi. Proprio quest'ultima notazione renderebbe illegittima ed irrazionalmente discriminatoria la mancata estensione della esimente de qua ai membri dell'anzidetta convivenza.

È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

### *Considerato in diritto*

1. - Il Pretore di Pinerolo, con ordinanza del 2 maggio 1987 (r. o. n. 319/1987), solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 649, n. 1, del codice penale "nella parte in cui non prevede la non punibilità di chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dal Titolo XIII cod. pen. in danno del convivente more uxorio".

2. - La questione non è fondata.

La non punibilità, prevista dalla norma impugnata, si fonda sulla presunzione che, ove i coniugi non siano legalmente separati, sussista una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso. Tant'è che nella ipotesi di separazione legale la punibilità ricorre, sia pure a querela della persona offesa. Siffatto regime palesa che il legislatore rimette alla volontà del coniuge legalmente separato l'applicazione della legge penale, laddove esclude che questa possa intervenire in costanza della convivenza coniugale.

Fattispecie tutt'affatto diversa è quella della convivenza more uxorio, per sua natura fondata sulla affectio quotidiana liberamente e in ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti.

Nel caso che ha dato origine alla presente questione di costituzionalità, la denuncia-querela della persona offesa, nonché la sottrazione di mobili suppellettili ed elettrodomestici dall'abitazione comune ad opera della convivente, che li ha trasportati in altro alloggio ove si è stabilita con il figlio nato dal rapporto con il querelante, sono atti concludenti che attestano la revocazione dell'affectio e dunque il venir meno della convivenza more uxorio.

Non sembrano pertanto ravvisabili nella norma impugnata in occasione del giudizio di cui all'ordinanza del Pretore di Pinerolo, profili di contrasto con i valori costituzionali contenuti negli artt. 2 e 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, n. 1, del codice penale, sollevata dal Pretore di Pinerolo con ordinanza del 2 maggio 1987 (r. o. n. 319/1987) in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*